



Il Prefetto della Provincia di Roma

PREMESSA

Con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) il Governo ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche.

Nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, sono state previste misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, qualora l'Autorità giudiziaria proceda, nei confronti degli organi sociali delle stesse, per alcuni specifici delitti contro la Pubblica Amministrazione, "ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali".

In tali casi, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) può proporre al Prefetto competente di adottare le misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice o concessionaria, limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione oggetto del procedimento penale, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Con protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio scorso (in G.U. 18.7.2014, n. 165), sono state definite le Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa.

PRESO ATTO

che, con nota n. 21096 dell'11 dicembre scorso, il Presidente dell'ANAC ha formulato proposta di straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., nella sua qualità di mandante del raggruppamento



Il Prefetto della Provincia di Roma

temporaneo costituito con la Saipem S.p.A. (in qualità di mandataria), limitatamente all'appalto per la "Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di cementazione di soluzioni liquide radioattive - impianto CEMEX", presso il sito Eurex di Saluggia - Vercelli, gestito dalla SO.G.IN. S.p.A., attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, contestualmente sospendendo tutti i poteri degli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 32;

che, in particolare, il predetto appalto (CIG 16097274BD) è stato affidato, nell'ambito dell'attività istituzionale di *decommissioning*, da SO.G.IN. S.p.A., Società gestione impianti nucleari, con sede in Roma, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, organismo di diritto pubblico, **mediante procedura ristretta ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163**, ed ha ad oggetto opere di interesse statale, e specificamente: la realizzazione di un complesso per il condizionamento e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi liquidi attualmente depositati presso il sito di Saluggia. Tale complesso, denominato CEMEX, è costituito da un impianto di solidificazione mediante cementazione (impianto di processo), e da un deposito (deposito D-3), per lo stoccaggio transitorio dei manufatti a più alta attività provenienti dalla cementazione;

che gli interventi – integralmente finanziati con risorse statali – sono stati aggiudicati, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in data 21 dicembre 2012, per un importo definitivo di euro 98.000.000 (su un valore iniziale stimato in euro 135.278.459), alla Saipem S.p.A., mandataria del RTI con l'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., in qualità di mandante (cfr. avviso in GUUE 2013/S del 6.4.2013 e in GURI n. 102 del 30.8.2013), ed il relativo contratto è stato stipulato il 26 febbraio 2013;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del predetto decreto-legge, nel testo modificato dalla legge di conversione, la richiesta di adozione delle misure straordinarie previste dal medesimo articolo è rivolta al "Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante" e che il



Il Prefetto della Provincia di Roma

Presidente dell'ANAC, con la richiamata nota di proposta di applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione, ha individuato il "Prefetto competente" nel Prefetto di Roma;

che, ai fini della valutazione sulla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 32, comma 1, lettera b) del menzionato decreto legge, occorre procedere all'analisi dell'appalto affidato da So.G.I.N. S.p.A., per il quale è proposta l'adozione della misura;

RILEVATO, in proposito, quanto segue.

SO.G.I.N S.p.A. è stata costituita da ENEL nel 1999, in attuazione dell'art. 13, comma 2, lett. e) del D.lgs. 16 marzo 1999 n. 79. Nel 2000, in forza dello stesso decreto, ENEL ha trasferito l'intero pacchetto azionario al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al citato Dicastero, quale socio unico, spettano i poteri dell'assemblea di nomina degli organi di amministrazione.

Alla Società sono stati affidati compiti, di preminente interesse pubblico, inerenti lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, lo smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare, nonché le attività relative alla chiusura del ciclo del combustibile (attività riassumibili con il termine inglese di "*decommissioning*"). La Società provvede, inoltre, alla localizzazione, realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale.

SO.G.I.N svolge la propria attività nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è sottoposta al controllo della Corte dei Conti.

Le risorse finanziarie impiegate per l'attuazione dei programmi di bonifica ambientale degli impianti nucleari e di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi derivano dai fondi "*smantellamento impianti nucleari*" e "*trattamento e smaltimento del combustibile nucleare*", accumulati da ENEL nel periodo 1962-1999 e trasferiti a SO.G.I.N., all'atto del conferimento delle attività nucleari (ottobre 1999), nonché da una quota della tariffa elettrica (componente A2 delle bollette) determinata periodicamente dall'Autorità di regolazione del settore.



Il Prefetto della Provincia di Roma

SO.G.I.N., pertanto, pur nella forma giuridica privatistica, persegue rilevanti interessi generali, svolgendo compiti e funzioni di natura pubblicistica ed è soggetta a particolari e penetranti regole di gestione e controllo pubblico, configurandosi, per quanto qui rileva, come “organismo di diritto pubblico”, secondo la definizione della direttiva 2004/18/CE, tenuto, ai fini dell’acquisizione di lavori, forniture e servizi connessi all’attività istituzionale, all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica, ai sensi della normativa europea e nazionale in materia.

RITENUTO, per tutto quanto sopra,

che, in relazione al contratto pubblico di appalto per la “Progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di cementazione di soluzioni liquide radioattive - impianto CEMEX”, presso il sito Eurex di Saluggia – Vercelli, affidato, secondo procedura di evidenza ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da SO.G.IN. S.p.A., società ad esclusiva partecipazione pubblica, con sede in Roma, all’impresa Maltauro S.p.a. sussiste, ai sensi dell’art. 32 citato, la propria competenza a provvedere in merito a quanto proposto dal Presidente dell’ANAC, procedendo all’attivazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione richieste;

CONSIDERATO, in proposito,

che l’attivazione della misura di straordinaria e temporanea gestione nei confronti dell’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. è stata proposta dal Presidente dell’ANAC in relazione alle risultanze dell’ordinanza di misure cautelari personali emessa, il 5 maggio scorso, dal GIP presso il Tribunale di Milano, nell’ambito del procedimento penale n. 948/2011, che ha disposto la custodia in carcere a carico di diversi soggetti, tra i quali Enrico Maltauro, Amministratore delegato pro tempore della Società appaltatrice, incriminato, unitamente ad altri soggetti facenti parte del sodalizio criminale, di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, alla turbativa d’asta, alla rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio ed al traffico di influenze illecite, in relazione nell’ambito di appalti illecitamente aggiudicati da alcune “grandi società a partecipazione pubblica”, tra le quali SO.G.I.N. S.p.A. ed EXPO 2015 S.p.A.

Pertanto, dalla medesima proposta si rileva che, in ragione delle predette risultanze, relativamente alle procedure connesse alla realizzazione delle opere per EXPO Milano 2015, lo



Il Prefetto della Provincia di Roma

stesso Presidente dell'ANAC ha richiesto – al prefetto di Milano - l'adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione, ai sensi della normativa anticorruzione, nei confronti dell'Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., disposta con provvedimenti in data 16 luglio e 3 novembre 2014, in riferimento, rispettivamente, all'appalto per le "Architetture di servizio afferenti al sito espositivo" e all'appalto relativo alle "Vie d'acqua sud".

L'ordinanza cautelare del GIP di Milano ha delineato, attraverso le "numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, dal contenuto e significato inequivocabili" e i "riscontri precisi e puntuali raccolti dalla p.g. delegata", l'interesse e l'intervento associativo per l'acquisizione, nell'immediato e in prospettiva futura, anche delle commesse di importi rilevantissimi gestite da SO.GI.N., nell'ambito dell'attività di *decommissioning* degli impianti nucleari e di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Il provvedimento ha ricostruito, in particolare, tutta l'attività illecita posta in essere dal Maltauro, dai pubblici ufficiali e dagli altri soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio, finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto per l'impianto CEMEX, che risulta conseguita – alla stregua di puntuali evidenze – attraverso l'azione corruttiva e turbativa dell'associazione.

Quanto alla valutazione sulla gravità dei fatti in questione si evidenzia che "i fatti così come ricostruiti nel provvedimento restrittivo adottato dal Gip presso il Tribunale di Milano appaiono di per sé già connotati da quegli elementi che da soli potrebbero essere sufficienti a giustificare l'adozione della più grave misura del commissariamento dell'appalto di cui alla lettera b) dell'art. 32", precisandosi, inoltre, che, su tale piano, vengono in rilievo, altresì, l'accertato coinvolgimento della Società anche nell'attività corruttiva e di turbativa per l'aggiudicazione delle gare EXPO, nonché "il carattere tendenzialmente seriale delle condotte, anche in una prospettiva di appalti futuri";

che, nell'ambito della medesima indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, di cui si è già fatto cenno, è stata emessa, lo scorso 13 ottobre u.s.1, un'Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali che ha disposto la custodia cautelare in carcere a carico di diversi soggetti, tra i quali:

¹ Cfr., Ordinanza in materia cautelare personale n. 1015/2011 R.G.G.I.P. del 13 ottobre 2014, emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano, nell'ambito del Proc. Pen. N. 948/11 RG N.R.



Il Prefetto della Provincia di Roma

Giandomenico Maltauro, cugino di Enrico Maltauro, *dominus della Maltauro s.p.a. ...* - gestore di fatto delle relazioni intessute dall'impresa Maltauro, di cui sarebbe quasi una "*longa manus*"² ed Amministratore unico della Zerbo & Marinante SrL fino al 2010, anno in cui la società è stata posta in liquidazione, detenuta per il 94,92% dalla Maltauro Partecipazioni SpA, che detiene il 99,92% delle quote dell'Impresa Giuseppe Maltauro SpA, tutti indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, alla turbativa d'asta, nell'ambito dell'appalto illecitamente aggiudicato dalla società Expo 2015 SpA, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle suddette "Vie d'Acqua Sud-Canale e Collegamento Darsena-Expo/Fiera";

DATO ATTO

che, ai fini di cui sopra, occorre procedere alla valutazione dei presupposti, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, previsti per l'applicazione delle misura richiesta, ai sensi del citato art. 32, secondo cui il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, provvede con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre;

che, come provvedimento con funzione preventiva, i presupposti alla base dell'adozione della misura richiesta dal Presidente dell'ANAC, sono individuati: - nel "*fumus boni iuris*", implicante l'acquisizione di elementi concreti in ordine alla circostanza che l'appalto sia connesso a un'attività di tipo illecito. La notizia di illecito deve aver assunto una consistenza oggettiva, un suo "spessore" probatorio in "fatti gravi ed accertati"; - nonché nella attribuibilità dei fatti e delle condotte all'impresa appaltatrice, nella fattispecie, all'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.;

IL FUMUS BONI IURIS

Dall'ordinanza di misure cautelari personali emessa, il 5 maggio scorso, dal GIP presso il Tribunale di Milano e dai corposi riscontri investigativi, intercettativi e dichiarativi che ne fondano l'adozione emerge, con assoluta chiarezza, un sistema corruttivo fortemente strutturato, che opera -

² Cfr., Ordinanza in materia cautelare personale n. 1015/2011 R.G.G.I.P. del 13 ottobre 2014, emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano, nell'ambito del Proc. Pen. N. 948/11 RG N.R., cit.



Il Prefetto della Provincia di Roma

anche attraverso l'apporto fondamentale del Maltauro al nucleo associativo³ – con “professionalità” e “gestione imprenditoriale” per il conseguimento dei propri obiettivi di indebito profitto, mediante l'aggiudicazione di commesse pubbliche anche in settori d'intervento particolarmente rilevanti e “remunerativi” come le opere di bonifica e messa in sicurezza dei siti nucleari dismessi gestite da SO.G.I.N. S.p.A. e i lavori per la realizzazione dell'Esposizione universale in capo ad EXPO S.p.A.

Le indagini hanno consentito di accertare l'esistenza “di uno stabile sodalizio, attualmente permanente, organizzato...con tecniche professionali e predisposizioni di mezzi, fonte di rilevante pericolo per l'ordine pubblico anche in virtù della pervicace capacità di infiltrazione illecita nel settore degli appalti pubblici”⁴.

Dall'esteso materiale investigativo valorizzato dal Giudice penale viene, infatti, in evidenza un'organizzazione che persegue uno “stabile programma delinquenziale "aperto" alla partecipazione di altri soggetti utili” agli obiettivi illeciti dell'associazione, “destinato ad operare nel tempo ed "indeterminato" ai sensi dell'articolo 416 c.p., per il turbamento delle procedure di evidenza pubblica anche mediante rivelazioni di segreti di ufficio ed altri reati contro la pubblica amministrazione tra i quali la corruzione”. “In attuazione delle finalità associative sono state difatti turbate innumerevoli gare a partire dal 2012, con condotte anche attuali, grazie ad una meticolosa e scientifica organizzazione con suddivisione dei compiti tra i sodali caratterizzata da predisposizione di strumenti operativi e dalla accumulazione e suddivisione di mezzi finanziari per la realizzazione del programma criminoso, ivi compresi i fittizi strumenti contrattuali di consulenza e collaborazione destinati a nascondere parte delle somme di denaro versate dagli imprenditori per favorire gli illeciti interventi sulle procedure di evidenza pubblica e le attività di collusione e condizionamento dei pubblici ufficiali”⁵.

Nell'ambito del gruppo criminale, l'ordinanza cautelare ha definito le specifiche responsabilità penali in capo ad Enrico Maltauro, quale partecipe, dominus indiscusso dell'Impresa di Costruzioni

³ Cfr. Ordinanza di custodia cautelare p. 24.

⁴ Cfr. Ordinanza di custodia cautelare p. 592.

⁵ Cfr. Ordinanza di custodia cautelare pp. 592, 593.



Il Prefetto della Provincia di Roma

Giuseppe Maltauro S.p.A. ed imprenditore di riferimento dell'associazione, che al fine di condizionare le gare di appalto ed ampliare il proprio giro di affari nel settore delle commesse pubbliche, tiene i contatti con i pubblici ufficiali unitamente agli altri componenti del sodalizio e soprattutto provvede a dotare dei mezzi finanziari l'associazione contribuendo stabilmente alla formazione delle provviste di denaro corruttive e per le turbative, sia mediante il versamento periodico di denaro contante sia attraverso pagamenti effettuati utilizzando lo schermo di false consulenze o incarichi professionali.

La predetta ricostruzione chiarisce il ruolo centrale dell'imprenditore e dell'impresa nell'attività corruttiva, delineando lo schema illecito utilizzato dal sodalizio e la comunanza di interessi in merito al programma criminoso consistente nella turbativa di procedure di evidenza pubblica per suddividere i proventi delle gare così vinte tra i sodali.

Un "settore di intervento associativo", indicato dal GIP come uno dei più rilevanti per il numero delle procedure turbabili, sia nell'immediato sia in prospettiva futura, e per gli importi degli appalti anche del valore di centinaia di milioni di euro, è quello delle opere gestite da SO.G.I.N., società pubblica incaricata del *decommissioning* degli impianti nucleari e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, tra le quali l'impianto CEMEX di Saluggia.

In tale ambito i reati fine contestati agli associati, per i quali Enrico Maltauro è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, sono quelli di turbativa d'asta (ex artt. 353 e 353 bis c.p.) e di corruzione mediante promessa a pubblici ufficiali di avanzamenti in carriera, incarichi più remunerativi e, comunque, di attivazione dei contatti ai più alti livelli per soddisfare le loro ambizioni professionali, così ottenendone la completa disponibilità ad assecondare le richieste dell'associazione criminosa in termini di turbativa. L'organizzazione, in particolare, si attiva, attraverso il diverso contributo dei propri associati, *"per favorire ed assicurare l'aggiudicazione di appalti pubblici a seguito di procedure di gara indette dalla società pubblica SO.G.I.N. S.p.A... in favore delle società IMPRESA DI COSTRUZIONI G. MALTAURO S.p.A., PRISMA IMPIANTI S.p.A. e alla GENERAL SMONTAGGI S.p.A. attraverso contatti reiterati sfociati in doni, collusioni e condizionamenti in favore dei pubblici ufficiali Giuseppe NUCCI Amministratore Delegato sino al settembre 2013 ed Alberto ALATRI Direttore Amministrativo, posti in posizione apicale e ai vertici*



Il Prefetto della Provincia di Roma

*dirigenziali della SO.G.I.N. ed attraverso sistematiche utilità costituite da promesse di avanzamenti di carriera, di importanti incarichi apicali in società pubbliche e dall'attivazione di contatti e protezioni politiche a tal fine*⁶.

In dettaglio, proprio con riferimento al sito di Saluggia, in data 21 dicembre 2012 – quindi, nell'arco temporale di piena operatività dell'associazione per delinquere – la Saipem S.p.A., in qualità di mandataria, e l'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., in qualità di mandante, si sono aggiudicate la gara d'appalto indetta, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, dalla SO.G.I.N. S.p.A. per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori per la realizzazione dell'impianto CEMEX, e per un importo di 98.000.000 di Euro, con una distribuzione percentuale sul valore dell'appalto pari, rispettivamente, al 70% e 30%.

Tale appalto è stato oggetto di turbativa ad opera degli indagati e la relativa aggiudicazione è proprio la risultante della loro attività illecita⁷.

Nel corso di fitti incontri programmati, tenutisi a Milano e Roma nello stesso arco temporale di riferimento, i corruttori - Gianstefano Frigerio, Sergio Cattozzo, Primo Greganti e Luigi Grillo - sono stati costantemente in contatto con i vertici di SO.G.I.N. S.p.A. ed, in particolare: con Giuseppe Nucci, Amministratore delegato pro-tempore; con Alberto Alatri, procuratore oltre che responsabile pro-tempore dell'area "Amministrazione, Finanze e Controllo" della Società; infine, nella prima fase di gestione dell'"affare", con Vincenzo Ferrazzano, responsabile pro-tempore dell'Ufficio legale e societario della SO.G.I.N.

In ordinanza il GIP ha evidenziato le centinaia di contatti telefonici, nell'arco del biennio 2012 - 2013, tra le utenze in uso a Frigerio e a Cattozzo e quelle in uso ai citati alti dirigenti della SO.G.I.N. s.p.a. oltre che contatti diretti tra Frigerio e Giovanni Rodighiero, suo segretario e stretto collaboratore, ed utenze della società pubblica. Inoltre, la ricostruzione dell'azione dell'associazione, con riferimento alla SO.G.I.N. S.p.A., emerge dal contenuto delle intercettazioni, prevalentemente tra presenti, eseguite nell'ufficio di Frigerio in Milano, associate a riprese video, dall'incrocio dei

⁶ Cfr. Ordinanza di custodia cautelare pp. 82 e ss.

⁷ Cfr. Ordinanza di custodia cautelare p. 84.



Il Prefetto della Provincia di Roma

dati telefonici e dalle risultanze dei servizi di osservazione svolti sul territorio dagli organi investigativi.

L'attività degli associati è stata in concreto diretta, in primo luogo, a favorire l'assegnazione di appalti indetti dalla SO.G.I.N. S.p.A. alla principale società di riferimento del sodalizio, vale a dire all'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., riconducibile all'indagato Enrico Maltauro, nell'immediato, come nel caso dell'impianto CEMEX di Saluggia, ma anche in prospettiva, come nel caso delle attività programmate per un prossimo futuro dalla SO.G.I.N. per lo smantellamento e la decontaminazione della centrale nucleare di Trino Vercellese, per il quale sarebbero *"in previsione lavori per 240 milioni di euro"*⁸.

Il sodalizio degli indagati ha operato, con riferimento alla *"gestione dell'affare SO.G.I.N."* mediante contatti ricorrenti, innanzi menzionati, e soprattutto con l'opera di convincimento alla collusione di Nucci ed Alatri, nella loro veste di rappresentanti di vertice della Società, oltre che mediante un costante raccordo con gli stessi al fine di ottenere informazioni privilegiate sull'attività contrattuale della società pubblica nonché per orientare le procedure amministrative e l'aggiudicazione finale di appalti a favore dell'Impresa Maltauro S.p.A., ovvero il conseguimento di autorizzazioni a subappalti in favore di società minori.

In relazione a tali scopi, quanto ai rapporti con l'Impresa Maltauro S.p.A., è provata la pattuizione da parte degli associati, ancor prima dell'aggiudicazione avvenuta nel dicembre 2012, di versamenti di denaro per complessivi 600 mila euro, da corrispondersi con cadenza mensile pari a 25 mila euro, in favore dei citati Frigerio, Catozzo e Grillo, da parte di Enrico Maltauro, sodale a totale disposizione degli interessi e delle finalità dell'associazione, difatti perseguite proprio grazie alla sua condotta.

Proprio in esecuzione di tale accordo, quindi, vi è stata la dazione periodica da parte di Maltauro all'associazione, in particolare ai tre soggetti ora citati e sempre in relazione all'aggiudicazione dell'appalto di Saluggia, di *tranche* mensili di versamenti, sia in denaro contante sia attraverso lo schermo di falsi contratti di consulenza/collaborazione conclusi con Catozzo.

⁸ Cfr. Ordinanza di custodia cautelare p. 88.



Il Prefetto della Provincia di Roma

Il sistema di cooptazione dei pubblici ufficiali Nucci e Alatri da parte dell' associazione - al pari di quanto accertato con riferimento ad appalti pubblici oggetto delle altre turbative organizzate dallo stesso sodalizio - è stato attuato mediante le condotte tenute dagli associati aventi funzioni direttive ed organizzative. In particolare, Frigerio, Catozzo e Grillo, e solo in parte Greganti, hanno operato attraverso sistematiche, allettanti e rilevanti "utilità" promesse ai menzionati pubblici ufficiali: in termini di "protezione politica e di sviluppi di carriera" all'interno della SO.G.I.N. S.p.A. per Alatri; in termini di ricerca di "sostegno e protezioni politiche" per Nucci, in vista di una futura collocazione in società pubbliche nell'eventualità, effettivamente verificatasi nel settembre 2013, di una sua sostituzione all'interno di SO.G.I.N. S.p.A.

Sussiste, pertanto, il *fumus boni iuris* di cui all'art. 32 della Legge n. 114/2014, così come ricostruito in epigrafe.

In particolare, l'appalto in questione è stato aggiudicato grazie ad un'attività illecita, come emerge anche dalla circostanza che Enrico Maltauro, amministratore e *dominus* indiscusso della società, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, fra l'altro, per il delitto di turbata libertà degli incanti - ex artt. 353 e 353 bis c.p. - anche con riferimento alla gara sopraindicata.

Nella ricostruzione dei fatti compiuta dal GIP di Milano - come detto, fondata su numerosissime intercettazioni telefoniche ed ambientali, dal contenuto e significato inequivocabili, e su riscontri precisi e puntuali raccolti dalla polizia giudiziaria delegata - risulta che l'imprenditore, per aggiudicarsi l'importante commessa in esame, ha agito in integrazione con una stabile struttura organizzativa criminale finalizzata alla gestione illecita di appalti - facente capo soprattutto a Gianstefano Frigerio, Sergio Catozzo, Primo Greganti e Luigi Grillo - che, nel frattempo, intesseva intense relazioni con esponenti apicali della società pubblica. Naturalmente, il medesimo Maltauro ha anche versato cospicue somme di denaro al citato gruppo criminale, come prezzo per la mediazione illecita da questi svolta.



Il Prefetto della Provincia di Roma

ATTRIBUIBILITÀ DEI FATTI

In ordine al secondo presupposto, risulta, con immediatezza, da tutto il materiale investigativo, valorizzato nell'ordinanza di custodia cautelare, sopra illustrato, che i fatti e le condotte illecite, concretizzatisi in una sistematica, reiterata e organizzata attività di corruzione e turbativa, finalizzata a condizionare l'esercizio di funzioni pubbliche e all'indebito profitto mediante l'illecita acquisizione di commesse pubbliche di rilevantissimo importo, sia riconducibile all'Impresa appaltatrice e riferibile ai rapporti contrattuali (attuali e futuri) oggetti d'indagine con SO.G.I.N. S.p.A. (e con altre grandi società pubbliche).

Di particolare significatività, si appalesano, in questo senso, le valutazioni del giudice penale in ordine all'estensione e alla capacità di condizionamento nei confronti dell'attività amministrativa da parte del Maltauro e dell'associazione criminale, attuata attraverso la Società, assumendosi una vera e propria deviazione dell'organizzazione e dello scopo di impresa verso un modulo operativo illecito che persegue finalità di indebito profitto a danno dell'amministrazione e degli interessi pubblici alla corretta esecuzione di opere di ingente dimensione economica e di preminente rilevanza nazionale:

*"I reati in oggetto sono stati inoltre commessi mediante totale strumentalizzazione della MALTAURO s.p.a agli scopi illeciti del sodale MALTAURO ENRICO oltre che del sodalizio di appartenenza di tale citato indagato. La detta società ha difatti operato nel periodo di riferimento con tecniche e moduli organizzativi illeciti predisposti, programmati ed attuati da MALTAURO e dai suoi associati. Dalla disamina...che precede è invero estremamente difficile individuare anche una minima modalità di intervento nel settore degli appalti pubblici, perlomeno con riferimento ai più volte citati Organismi di diritto pubblico, dell'indicata società che sia stato attuato con modalità lecite. MALTAURO, al pari dei due associati innanzi indicati, ha messo a disposizione del sodalizio la propria esperienza illecita anche specifica. Il detto indagato, difatti, è stato condannato con sei sentenze passate in giudicato oltre che per un reato in materia tributaria e per false comunicazioni sociali anche per sette delitti di corruzione, per una turbata libertà degli incanti e per due fattispecie in materia di violazione delle norme sul finanziamento ai partiti politici"*⁹.

⁹ Cfr. Ordinanza di custodia cautelare p. 591.



Il Prefetto della Provincia di Roma

Nella medesima prospettiva, deve apprezzarsi quanto rilevato nel provvedimento penale in ordine all'“apporto fondamentale al nucleo associativo” fornito costantemente dall'imprenditore Maltauro dall'Impresa a lui riconducibile, attraverso la periodica dazione di somme corruttive all'associazione che è così messa in grado “di incrementare il proprio potere di influenza e di incidere sull'attività dei pubblici ufficiali di riferimento”¹⁰.

DATO ATTO

che le innovative misure di straordinaria e temporanea gestione sono attivate dal Prefetto previa valutazione della particolare “gravità” dei fatti;

che, come evidenziato sopra, dalla complessiva ricostruzione delle fattispecie delittuose contestate risulta una situazione di piena integrazione della figura del Maltauro – e, quindi, della struttura aziendale di proprietà sua e dei suoi stretti familiari – rispetto all'attività criminale del gruppo associativo illecito, alla quale l'imprenditore appare contribuire con un ruolo centrale di provvista dei mezzi corruttiva, sostenendone e alimentandone la illecita capacità operativa (ed in questo senso, si pone l'incriminazione per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere).

Le intercettazioni e le indagini evidenziano come il medesimo soggetto, poi raggiunto da misura cautelare, avesse attivato i contatti ed i rapporti dei suoi sodali per ottenere ulteriori ed importanti commesse non solo con riferimento ai lavori della SO.G.I.N. S.p.A. ma anche in altri contesti e con riferimento ad altre amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto assolutamente fondato ritenere che il Maltauro – e di conseguenza l'impresa da lui controllata in modo rilevante e pieno – avesse individuato e posto in essere un vero e proprio *modus operandi*, consolidato da logiche di rapporti esistenti da tempo, che gli consentiva di ottenere commesse pubbliche, anche molto significative dal punto di vista economico, attraverso la corruzione o comunque il sistematico avvicinamento illecito di pubblici funzionari.

In proposito, relativamente agli appalti connessi alla realizzazione delle opere per EXPO Milano 2015, su richiesta del Presidente dell'ANAC, il Prefetto di Milano con provvedimenti, in data 16 luglio e 3 novembre 2014, ha disposto la misura della straordinaria e temporanea gestione, ai sensi

¹⁰ Cfr. Ordinanza di custodia cautelare p. 24.



Il Prefetto della Provincia di Roma

della normativa anticorruzione, nei confronti dell'Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., in relazione, rispettivamente, all'appalto per le "Architetture di servizio afferenti al sito espositivo" e all'appalto relativo alle "Vie d'acqua sud", anch'essi oggetto di indagini.

che, in relazione alla rilevata pervasività del sistema corruttivo, al complesso intreccio dei rapporti tra la Società e soggetti investiti di pubbliche funzioni politico-amministrative, ad ogni livello, consolidatisi nel tempo, al carattere tendenzialmente seriale delle condotte, accompagnato alle concrete prospettive di conseguire in futuro più rilevanti appalti pubblici con lo stesso metodo e all'indiscutibile gravità oggettiva dei fatti relativi allo specifico appalto, sussistono i presupposti per l'adozione della più grave misura della straordinaria e temporanea gestione della società appaltatrice, Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.;

che, in relazione all'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA:

- nell'ambito della complessa ed articolata attività di analisi condotta dalla Prefettura di Milano sulle opere Expo, in attuazione dei disposti del predetto art. 3 quinquies del DL n. 135/2009, l'impresa in questione è stata oggetto di particolare attenzione da parte di quell'Ufficio, sin dall'anno 2013;
- in sede di istruttoria erano emersi, infatti, in esito all'attività di "analisi di contesto" sulle compagini societarie delle imprese, a vario titolo, legate all'Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, elementi di controindicazione legati alla tendenza della stessa ad affidare contratti a società controindicate o, comunque, destinatarie di provvedimenti interdittivi;
- per tali motivi erano, quindi, stati richiesti i relativi approfondimenti alla DIA e alla Prefettura di Vicenza, nella sua qualità di Prefettura competente per territorio in via ordinaria in tema di rilascio della documentazione antimafia;
- gli elementi rilevati avevano evidenziato una certa contiguità con ambienti criminosi, tali per cui l'impresa è stata destinataria di informazioni atipiche emesse, negli anni 2011 e 2012, dalle Prefetture di Vicenza e de L'Aquila¹¹;

¹¹ Cfr., informazioni atipiche n. 00668/2010 del 17 febbraio 2011, n. 1554/2011, Rif. 1112011/18979/Ric. del 6 settembre 2011, n. 1554/2011, Rif. A202 del 16 settembre 2011, n. 1554/2011, Rif. 0005561 del 16 settembre 2011, n. 1554/2011, Rif. 1112622 del 23 gennaio 2012, n. 1554/2011, Rif. CAPG/AM/0539/11/ALU del 23 gennaio 2012, emesse



Il Prefetto della Provincia di Roma

- nell'ambito dell'attività di analisi, così come riferita dal Centro Operativo della DIA12, è, inoltre, emerso che la stessa si è sempre caratterizzata per “... una spregiudicatezza nella gestione dell'attività imprenditoriale ...”, pur non avendo elementi tali da supportare “... un quadro indiziario ... sufficiente ad avvalorare le ipotesi di attuali tentativi di infiltrazione e/o condizionamenti della C.O. ...”;

- lo stesso provvedimento emesso dal Prefetto de L'Aquila, aveva, a suo tempo, evidenziato che l'impresa Maltauro “tende a formare raggruppamenti con imprese nei cui confronti sono state adottate informazioni atipiche o a sub-appaltare lavori a ditte che successivamente sono destinatarie di interdittive”;

- anche il processo di revisione della governance aziendale attivato dalla società, pur significativo, non esclude - a priori - “... l'indiscutibile carattere tendenzialmente seriale delle condotte illecite ...” poste in essere dall'impresa, ma può, “... al massimo, in minima parte, ...”¹³ attenuarle, attesa la permanenza nella compagine societaria e negli organi di amministrazione dell'intero gruppo Maltauro, di figure legate da rapporti diretti con i soggetti che amministravano e detenevano l'Impresa Costruzione Giuseppe Maltauro SpA, e la sussistenza di collegamenti, diretti e/o indiretti, tra le società che gravitano, a vario titolo, intorno al gruppo Maltauro, tra le quali figura anche la Zerbo & Marinante SrL, di cui proprio Giandomenico Maltauro, indagato nel procedimento penale in questione, e sottoposto a custodia cautelare in carcere, è stato Amministratore unico fino al 2010, anno in cui la società è stata posta in liquidazione;

che, per quanto precedentemente rilevato in ordine alla natura e all'oggetto dell'affidamento, risulta assolutamente pacifica l'applicabilità delle predette misure con riguardo all'appalto in esame, costituente contratto di diritto pubblico, in quanto affidato da SO.G.I.N., società a totale partecipazione statale, quale organismo di diritto pubblico, mediante procedura di evidenza ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito dell'attività istituzionale (di *decommissioning*) di rilevante interesse generale;

dalla Prefettura di Vicenza e informazioni atipiche n. 0021721 del 20 luglio 2012 e n. 0021732 del 21 luglio 2012, emesse dalla Prefettura de L'Aquila.

¹² Cfr., nota Centro Operativo DIA di Milano n. 2603 del 21 febbraio 2014.

¹³ Cfr., nota ANAC, cit.



Il Prefetto della Provincia di Roma

CONFERMATA

in considerazione di tutto quanto sopra, la sussistenza dei presupposti indicati dal comma 1, dell'art. 32 del predetto decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e ritenute, pertanto, sussistenti le esigenze tutelate dalla norma, atteso che gli elementi emersi nella menzionata ordinanza di custodia cautelare e valorizzati dal Presidente dell'ANAC evidenziano una sistematica condotta illecita, grave e incontrovertibile, riconducibile alla gestione e alle attività dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., comunque connessa all'appalto affidato da SO.G.I.N. S.p.A.;

PRESO ATTO

che la predetta richiesta di applicazione delle misure di gestione da attivare nei confronti dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. è stata preceduta dalla comunicazione alla Società, in persona del legale rappresentante, dell'avvio del procedimento, con nota prot. n. 20715 del 4 dicembre scorso, e ritenuto di condividere il predetto iter procedimentale, anche in considerazione della rilevante incidenza nella sfera dell'autonomia privata e di impresa;

che, in relazione alla predetta comunicazione e presa visione degli atti posti alla base della richiesta, l'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. ha presentato specifica memoria, trasmessa con nota prot. n. 20896 del 10 dicembre scorso;

che, in riferimento alle argomentazioni relative alla revisione organizzativa della società e all'assetto della nuova *governance*, l'ANAC ha ritenuto di evidenziare che tali iniziative non sono state ritenute sufficienti, per il Prefetto di Milano, a scongiurare il rischio di ulteriori future ingerenze illecite nel contratto di appalto, aggiudicato nell'ambito dei lavori per EXPO, relativo alle "Vie d'acqua sud", che è stato oggetto di commissariamento con decreto del 3 novembre scorso;

RITENUTO

che, dalla ricostruzione effettuata in sede penale, l'attività corruttiva e di indebito condizionamento dell'azione amministrativa, contestata al Maltauro e attuata attraverso l'Impresa, lungi dal presentarsi come vicenda episodica, risalente o temporalmente circoscritta, assume rilevanza - oltre che per la sua intrinseca gravità e per la dimensione dell'illecito profitto che ad essa



Il Prefetto della Provincia di Roma

si ascrive - soprattutto in quanto considerata nella serie concatenata dei fatti imputati al gruppo economico-criminale, che si protrae nel tempo, con sistematica continuità, e coinvolge, in modo pervasivo, una fitta rete di soggetti pubblici e imprese.

Il carattere strutturato del sistema criminoso, che può contare su un complesso intreccio di rapporti e cointeressenze, la conseguente capacità di condizionamento, lo stabile interesse dei partecipanti all'attività criminosa alla sua continuazione e al suo mantenimento risultano, con evidenza, dal procedimento penale e dalle acquisizioni investigative, intercettative e dichiarative in esso valorizzate;

che, in relazione al predetto quadro fattuale, i mutamenti intervenuti nella *governance* aziendale promossi dall'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro s.p.a., pur essendo apprezzabili, anche in prospettiva, non appaiono, allo stato, sufficienti a scongiurare definitivamente i pericoli connessi e conseguenti ad un sistema di rapporti criminali di cui la struttura imprenditoriale si è permanentemente valsa per la permanenza, negli asset societari dell'intero gruppo Maltauro, delle medesime figure, legate sia ad Enrico Maltauro, sia a Giandomenico Maltauro, con ruoli direttivi decisionali, di rappresentanza e operativi, e, quindi, con una potenziale capacità di incidere sulle scelte afferenti l'esecuzione dell'appalto oggetto di indagine, anche alla luce degli specifici poteri già attribuiti alle predette figure ancor prima dell'ultima modifica degli organi di amministrazione, effettuata dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'impresa;

che persiste, pertanto, la possibilità di condizionamento nell'esecuzione dell'appalto in questione e la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici tutelati dalla nuova normativa, finalizzati a garantire che la prosecuzione di un pubblico appalto avvenga al riparo da ulteriori tentativi di condizionamento criminale e senza che l'impresa ne tragga un ingiusto profitto, in quanto derivante da una condotta illecita;

PRESO ATTO

di quanto comunicato dal Presidente dell'ANAC, di quanto espresso nelle controdeduzioni presentate dall'Impresa appaltatrice ed esaminato quanto in esse contenuto;



Il Prefetto della Provincia di Roma

RITENUTE

- fondata la richiesta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle più gravi misure previste dalla lett. b), comma 1, del predetto art. 32, per i motivi sopra illustrati;
- sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2 dell'art. 32 del decreto legge n. 90/2014;

RITENUTO

- pertanto, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., nella sua qualità di mandante del raggruppamento temporaneo costituito con la Saipem S.p.A. (in qualità di mandataria), procedendo alla nomina di due amministratori cui vengono attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta impresa, limitatamente alla completa esecuzione dell'appalto per la "Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di cementazione di soluzioni liquide radioattive - impianto CEMEX", presso il sito Eurex di Saluggia-Vercelli, gestito dalla SO.G.IN. S.p.A., dando atto che, per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, gli amministratori sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura;
- di procedere, preliminarmente, alla nomina di due amministratori, rinviando a successivo atto l'eventuale nomina di un terzo amministratore, nel numero massimo previsto dalla legge, in ragione delle necessità che emergeranno da una prima verifica del rapporto contrattuale in questione, e della attuale fase di esecuzione dell'appalto, sotto ogni profilo attinente agli aspetti esecutivi, finanziari e contabili e rinviando, al contempo, ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013;



Il Prefetto della Provincia di Roma

INTERPELLATO

all'esito di compiuta istruttoria condotta da questo Ufficio, il **dott. Giovanni GRAZZINI**, commercialista e revisore dei conti, il quale ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del DL in questione e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione alla concessione in questione, come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

DATO ATTO

che il dott. Giovanni GRAZZINI vanta una riconosciuta esperienza nel settore, come risulta dal curriculum vitae, agli atti di questo Ufficio;

INTERPELLATO

all'esito di compiuta istruttoria condotta da questo Ufficio il **Prof. Mario DE SALVE**, Docente di Centrali Termoelettriche e nucleari e di Tecnologia degli Impianti Nucleari presso il Politecnico di Torino, Dipartimento di ENERGIA, il quale ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del DL in questione e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione alla concessione in questione, come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

DATO ATTO

che il Prof. Mario DE SALVE vanta una riconosciuta esperienza nel settore, come risulta dal curriculum vitae, agli atti di questo Ufficio;

RITENUTO

di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente decreto perduri fino al definitivo collaudo dei lavori oggetto di appalto, in ragione della valenza strategica, anche per i profili di sicurezza e ambientali, sottesa agli stessi per la definizione delle opere relative all'impianto CEMEX, presso il sito Eurex di Saluggia, in virtù della gravità dei fatti oggetto di indagine e delle particolari esigenze di tutela della legalità;

VISTI



Il Prefetto della Provincia di Roma

la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 (in G.U. 18.7.2014, n. 165), recante le Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2. di prendere atto che con nota n. 21096 dell'11 dicembre scorso, il Presidente dell'ANAC ha formulato proposta di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., nella sua qualità di mandante del raggruppamento temporaneo costituito con la Saipem S.p.A. (in qualità di mandataria), procedendo alla nomina di due amministratori cui vengono attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta impresa, limitatamente alla completa esecuzione dell'appalto per la "Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di cementazione di soluzioni liquide radioattive - impianto CEMEX", presso il sito Eurex di Saluggia-Vercelli, gestito dalla SO.G.IN. S.p.A., dando atto che, per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, gli amministratori sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura;

3. di ritenere sussistente la propria competenza a provvedere in ordine alla proposta sopraindicata;

4. di confermare, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

5. di ritenere fondata, per tutti i motivi di cui in premessa, la proposta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle misure previste dall'art. 32, comma 1, lett. b), del predetto decreto legge;



Il Prefetto della Provincia di Roma

6. di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., nella sua qualità di mandante del raggruppamento temporaneo costituito con la Saipem S.p.A. (in qualità di mandataria), procedendo alla nomina di due amministratori cui vengono attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta impresa, limitatamente alla completa esecuzione dell'appalto per la "Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di cementazione di soluzioni liquide radioattive - impianto CEMEX", presso il sito Eurex di Saluggia-Vercelli, gestito dalla SO.G.IN. S.p.A., dando atto che, per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, gli amministratori sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura;

7. di procedere con il presente decreto alla nomina di due amministratori, rinviando a successivo atto l'eventuale nomina di altro amministratore, nel numero massimo previsto dalla legge, in relazione alle necessità che emergeranno da una prima verifica del rapporto contrattuale in questione, e della attuale fase di esecuzione della concessione, sotto ogni profilo attinente agli aspetti esecutivi, finanziari e contabili e rinviando, al contempo, ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013;

8. di nominare il dott. Giovanni GRAZZINI ed il Prof. Mario DE SALVE amministratori per la straordinaria e temporanea gestione dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

9. di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente decreto perduri fino al definitivo collaudo dei lavori oggetto di appalto, in ragione della valenza strategica, anche per i profili di sicurezza e ambientali, sottesa agli stessi per la definizione delle opere relative all'impianto CEMEX, presso il sito Eurex di Saluggia, in virtù della gravità dei fatti oggetto di indagine e delle particolari esigenze di tutela della legalità;

10. di stabilire che, ai fini dell'esercizio dei poteri e delle funzioni attribuiti dal presente provvedimento i predetti amministratori adotteranno specifiche linee guida – sentita l'impresa



Il Prefetto della Provincia di Roma

interessata – per definire modalità e termini per la straordinaria e temporanea gestione delle attività oggetto di appalto, relativamente ai profili esecutivi, finanziari e contabili, anche assicurando forme di raccordo e coordinamento tecnico con l'impresa mandataria del RTI;

DISPONE

11. di notificare, nelle forme di legge, il presente decreto all'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. mandante e Saipem S.p.A. mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresе affidatario dell'appalto;

12. di comunicare il presente decreto al Presidente dell'ANAC, alla SO.G.I.N. S.p.A., al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, al Ministero dell'Interno - Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, all'Avvocatura Generale dello Stato, alla Prefettura di Vercelli;

13. di dare mandato agli amministratori affinché provvedano a comunicare il presente atto alle altre Amministrazioni ed Enti istituzionalmente competenti in relazione alle opere oggetto di appalto;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Lazio – Sezione di Roma, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;

15. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Prefettura di Roma e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza.

Roma, 22 gennaio 2015

IL PREFETTO
Giuseppe Pecoraro